



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21 del 30/11/2021	Oggetto: Approvazione convenzione in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Orgosolo (capofila), Orotelli, Oniferi, Gavoi e Mamoiada
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **16:30** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	BOSU TONINO	Si	
Vicesindaco	ZORODDU ANGELO SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	SALIS IMMACOLATA	Si	
Consigliere Comunale	ZORODDU NICOLA	Si	
Consigliere Comunale	SEDDA FRANCESCA	Si	
Consigliere Comunale	AGATE MARIA GABRIELLA	Si	
Consigliere Comunale	PITTALIS ANTONELLA		Si
Consigliere Comunale	ORTU RAIMONDO	Si	
Consigliere Comunale	PILOTTO GIAMBATTISTA		Si
Consigliere Comunale	MEREU PIERO	Si	
Consigliere Comunale	BOSU MATTEO		Si
Consigliere Comunale	MARTEDDU TONY	Si	
Consigliere Comunale	PIGA GIOVANNA	Si	

Consiglieri presenti: **10**
Consiglieri assenti: **3**

Assume la Presidenza **Tonino Bosu** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30/11/2021

Oggetto:	Approvazione convenzione in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Orgosolo (capofila), Orotelli, Oniferi, Gavoi e Mamoiada
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine hanno deliberato lo scioglimento anticipato con effetto a far data dall'1/1/2022 della Convenzione di Segreteria stipulata tra i Sindaci pro tempore dei tre Comuni interessati e approvata con decreto prefettizio prot. N. 85757/2020(P) del 10.12.2020;
- è stata raggiunta un'intesa tra i Comuni di Orgosolo (Capofila), Mamoiada, Gavoi, Orotelli e Oniferi, per la stipula di una nuova convenzione di segreteria in forma associata con decorrenza dall'1.1.2022, subordinando il tutto alla presa d'atto da parte della Prefettura di Cagliari, Agenzia Regionale per i Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Sardegna, dello scioglimento della convenzione in essere tra i Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine;

Visto l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

Rilevato che, al 31 dicembre 2020:

- il Comune di Orgosolo conta una popolazione residente di 4.051 abitanti;
- il Comune di Orotelli conta una popolazione residente di 1.942 abitanti;
- Il Comune di Oniferi conta una popolazione residente di 896 abitanti;
- il Comune di Gavoi conta una popolazione residente di 2.562 abitanti;
- il Comune di Mamoiada conta una popolazione residente di 2.453 abitanti,

per un totale di 11.904 abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe II (seconda);

Considerato che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

Stabilito, pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Orgosolo (Capofila), Orotelli, Oniferi, Gavoi e Mamoiada verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione;

Dato atto quindi che:

- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria e che con delibera dell'Agenzia per la gestione dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 sono stati fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;
- la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha disposto che "l'istituto della convenzione (...) costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario";

Considerata la volontà dei Sindaci del Comune di Orgosolo (Capofila), Orotelli, Oniferi, Gavoi e Mamoiada di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

Valutato lo schema di accordo convenzionale allo scopo elaborato e ritenuto conforme alle finalità che si intendono perseguire;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, per l'insussistenza di aspetti correlati alla regolarità contabile, conservato in atti all'originale e favorevolmente reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Con voti unanimi palesemente espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Orgosolo (Capofila), Orotelli, Oniferi, Gavoi e Mamoiada per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, composto di n. 8 articoli, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;
3. Di individuare, come da accordi conclusi fra i Sindaci in merito, quale Ente capo convenzione il Comune di Orgosolo che si farà carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale dei succitati Comuni;
4. Di dare atto che il Comune di Orgosolo provvederà all'inoltro alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - ex Agenzia Autonoma per la gestione Albo dei Segretari Com.li e Prov.li - Sezione Sardegna, di copia del presente atto;
5. Di dare atto che la presente deliberazione è subordinata alla presa d'atto da parte della Prefettura di Cagliari, Agenzia Regionale per i Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Sardegna, dello scioglimento della convenzione stipulata tra i Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine, approvata con decreto prefettizio prot. N. 85757/2020(P) del 10.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

I Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA, legalmente rappresentati dai sindaci pro tempore sigg. Pasquale Mereu per il Comune di Orgosolo, Luciano Barone per il Comune di Mamoiada, Salvatore Lai per il Comune di Gavoi, Tonino Bosu per il Comune di Orotelli e Stefania Piras per il Comune di Oniferi il quale dichiarano di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse degli Enti suddetti;

PREMESSO

- Che l'**art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267** consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'**art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267**, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'**art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2**, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il **Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020** "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" fissa il tetto massimo dei comuni che possono aderire a una Convenzione, individua nell'ente di maggiore dimensione il comune capofila, detta le regole per il calcolo della popolazione residente come somma di quella di tutti gli enti aderenti; stabilisce, inoltre, che gli oneri da includere nella spesa di personale siano solamente quelli effettivamente sostenuti dall'ente e che tale regola si applica anche ai comuni capo convenzione;

- Che il citato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020 e, pertanto, è in vigore con decorrenza 1 dicembre 2020;
- Che con delibera consiliare del Comune di ORGOSOLO n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di MAMOIADA n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di GAVOI n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di OROTELLI n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di ONIFERI n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- **Che**, secondo le risultanze dei servizi demografici, al 31.12.2020:
 - il Comune di Orgosolo conta una popolazione residente di n. 4.051 abitanti;
 - il Comune di Oniferi conta una popolazione residente di n. 896 abitanti;
 - il Comune di Orotelli conta una popolazione residente di n. 1.942 abitanti;
 - il Comune di Mamoiada conta una popolazione residente di n. 2.453 abitanti;
 - il Comune di Gavoi conta una popolazione residente di n. 2.562 abitanti;
 per un totale di n. **11.904**;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente

convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Ai sensi dell'art. 2 del DM 21 ottobre 2020, il ruolo del Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, viene individuato nel Comune avente la maggiore popolazione ovvero il Comune di ORGOSOLO, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Comuni di OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio titolare nella Segreteria convenzionata dei Comuni di ONIFERI, LODINE E MAMOIADA, Dott. Mario Mattu, che quest'ultimo ricopra automaticamente l'incarico di titolare della nuova Segreteria convenzionata Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA, previo scioglimento della Convenzione Comuni di ONIFERI, LODINE E MAMOIADA, e acquisizione del nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di ORGOSOLO nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di XXXX, provvederà altresì:

- Erogazione della retribuzione di risultato eventualmente spettante al Segretario;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA.

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il Segretario Comunale organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio presso le segreterie dei singoli Comuni per: n. 9 ore a settimana a ORGOSOLO;

n. 6 ore a settimana a ONIFERI;

n. 6 ore a settimana a OROTELLI;

n. 6 ore a settimana a GAVOI;

n. 9 ore a settimana a MAMOIADA

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di ORGOSOLO. L'onere finanziario relativo ad ogni voce della retribuzione sia a carattere fondamentale che accessorio del Segretario, compresi buoni pasto e corsi formazione, graverà in proporzione su tutti i Comuni convenzionati.

Entro il mese successivo il Comune di Orgosolo notificherà ai Comuni di OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA il rendiconto e la ripartizione delle spese effettivamente sostenute nel mese precedente per la Segreteria convenzionata. I Comuni di OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA dovranno rimborsare l'eventuale quota a saldo della propria spettanza entro 30 giorni dalla notifica di cui sopra.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

a carico del Comune n. 9 ore a settimana a ORGOSOLO;

a carico del Comune n. 6 ore a settimana a ONIFERI;

a carico del Comune n. 6 ore a settimana a OROTELLI;

a carico del Comune n. 6 ore a settimana a GAVOI;

a carico del Comune n. 9 ore a settimana a MAMOIADA

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 1 (Uno) ossia dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni.

I Comuni convenzionati potranno recedere anticipatamente, mediante apposita comunicazione scritta al Comune capo – convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, a cui dovrà seguire apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto trenta

giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente della comunicazione sopra richiamata o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

In caso scioglimento anticipato della convenzione o di recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. n. 150 del 15/07/1999 e del comma 5 art. 2 del DPCM 21/10/2020, il Segretario conserva la titolarità del Comune capo fila, salva la possibilità di richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura di Cagliari U.T.G.-Ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. del personale dirigente dell'area delle funzioni locali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di ORGOSOLO, OROTELLI, ONIFERI, GAVOI E MAMOIADA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Cagliari UTG- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

Il Sindaco del Comune di ORGOSOLO _____

Il Sindaco del Comune di OROTELLI _____

Il Sindaco del Comune di ONIFERI _____

Il Sindaco del Comune di GAVOI _____

Il Sindaco del Comune di MAMOIADA _____

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Tonino Bosu	Segretario Comunale Dott. Mario Mattu
-------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 24/11/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 24/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/11/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 02/12/2021

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/12/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 02/12/2021

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu